SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 104-156-1070-1164-2177-2363-B

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica il 30 luglio 1997, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 104, 156, 1070, 1164, 2177 e 2363)

d'iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, SMURAGLIA, DE LUCA Michele, SQUARCIALUPI, DE GUIDI, PELELLA, PILONI, D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO e TAPPARO (104); MAZZUCA POGGIOLINI, DEL TURCO, FIORILLO, MANIERI, BESSO CORDERO, BRUNI, D'URSO, IULIANO e MARINI (156); CAMO, COSTA, COVIELLO e VERALDI (1070); MULAS, BONATESTA, FLORINO e PEDRIZZI (1164); SERENA (2177); SERENA (2363)

(V. Stampato Camera n. 4110)

modificato dalla Camera dei deputati il 30 settembre 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 ottobre 1998

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A pagina 32, il comma 4 dell'articolo 16 del testo approvato dal Senato e il comma 3 dell'articolo 15 del testo approvato dalla Camera dei deputati si intendano sostituiti dai seguenti:

«(Testo approvato dal Senato della Repubblica)

... Omissis ...

4. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle **vigenti** norme sul pubblico impiego».

(Testo approvato dalla Camera dei deputati)

... Omissis ...

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze **di** pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

A pagina 36, il comma 1 dell'articolo 23 del testo approvato dalla Camera dei deputati si intenda sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».